



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore LUMIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

ONOREVOLI SENATORI. – I recenti e gravissimi avvenimenti che hanno portato la Campania all'attenzione della cronaca mondiale, e che persistono a livello nazionale in realtà meno evidenti, hanno posto in evidenza come il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Italia non sia effettuato secondo standard di qualità ed efficienza necessari ed accettabili.

Tali gravissime carenze si sono manifestate nonostante la normativa vigente nel nostro Paese sia sostanzialmente in linea con gli *standard* fissati a livello comunitario.

Il legislatore nazionale, sebbene abbia formalmente recepito i livelli programmatici e qualitativi europei, pur tuttavia non ha predisposto le misure sanzionatorie necessarie ai fini dell'effetto deterrente contro le gravissime inadempienze dei comuni e delle società appaltatrici.

Ciò determina, di fatto, la degradazione della normativa di settore, nel nostro Paese, a mera petizione di principio, in palese violazione dei diritti ambientali e di salute costituzionalmente garantiti. Questo ricade direttamente sull'utente del servizio, anello debole della catena, costretto a patire gli effetti negativi in termini di qualità della vita e di esposizione a gravissimi rischi per la salute.

Il presente disegno di legge, partendo dall'impianto normativo dei decreti legislativi 5 febbraio 1997, n. 22, e 3 aprile 2006, n. 152, i cosiddetti decreti Ronchi e Ronchi *bis*, intende porre efficaci misure sanzionatorie, atte a rendere realmente cogenti i livelli

di raccolta differenziata previsti dall'articolo 205, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, fino al raggiungimento del 65 per cento nel 2012.

In particolare, si sottolinea l'assoluta inadeguatezza dell'impianto sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, che prevede, nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi, l'applicazione di una addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. Tale sanzione si è dimostrata del tutto inadeguata allo scopo in quanto il costo supplementare, a carico dei comuni, non ha costituito altro che un aumento del costo del servizio che viene poi ripartito a carico dei singoli contribuenti.

Al contrario, il presente disegno di legge si pone come finalità quella di imporre ai comuni un reale impegno nella realizzazione degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, sancendo il diritto dell'utente a non pagare un servizio che non venga svolto in linea con gli *standard* qualitativi imposti.

Si vuole, pertanto, dare reale effettività solo e soltanto al servizio che venga realizzato in linea con le previsioni normative: un servizio sotto tale livello non è realmente utile e quindi non va pagato!

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Misure per incrementare  
la raccolta differenziata)*

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il comune, che non abbia conseguito gli obiettivi minimi previsti dal comma 1 per l'anno di riferimento, non potrà, direttamente o per il tramite di concessionari privati, richiedere ai propri utenti, in relazione a tale anno, il pagamento della tariffa di cui all'articolo 238, e comunque nessuna altra tassa o tariffa, in qualsiasi modo denominata, relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

3-ter. Gli utenti dovranno essere informati annualmente, dai comuni di competenza, del livello di raccolta differenziata raggiunta dal comune per l'anno in corso, con l'indicazione anche del livello minimo imposto dalla normativa vigente.

3-quater. Qualora il comune non abbia raggiunto il livello minimo previsto per l'anno in corso e, in violazione alle disposizioni di cui al comma 3-bis, richieda il pagamento della tariffa o tassa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ogni relativo atto, accertamento, fattura o cartella esattoriale è nullo. Qualora l'utente abbia pagato l'indebita richiesta, avrà diritto alla restituzione della somma pagata, maggiorata del 25 per cento».

Art. 2.

*(Oneri)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non devono comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le eventuali minori entrate sono poste a carico del bilancio dei comuni che non hanno conseguito gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.